

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CONFIGURAZIONI PER L'AUTOCONSUMO PREVISTE DAL D. LGS 199/2021 E DAL D. LGS 210/21 – OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 390/2022/R/EEL

S.4 Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle aree sottese alla medesima cabina primaria? Si ritiene che gli orientamenti prospettati siano un valido compromesso tra le esigenze tecniche e la semplicità operativa? Perché?

Condividendo appieno gli orientamenti espressi da parte di ARERA in merito alla determinazione e condivisione delle informazioni relative all'estensione geografica delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso, si ritiene opportuno evidenziare alcuni ulteriori elementi utili ad assicurare efficacia e tempestività alla diffusione delle Comunità energetiche Rinnovabili.

In primo luogo, si ritiene opportuno che vengano definite

tempistiche certe entro le quali le imprese distributrici che dispongono di cabine primarie sono tenute ad individuare e comunicare le aree sottese da ciascuna cabina primaria. Tali tempistiche dovrebbero, in particolare, tenere conto dell'importanza di assicurare una veloce diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, agevolando l'adesione del maggior numero possibile di soggetti alle singole configurazioni e, per tanto, dovrebbero essere tarate sui minimi tempi tecnici per la predisposizione del dato.

Altro elemento utile a limitare i potenziali ostacoli alla veloce diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili, fermo restando quanto riportato al paragrafo precedente, è rappresentato da una chiara regolamentazione delle modalità di condivisione che saranno adottate prima della predisposizione delle mappe e dei layer da parte delle imprese distributrici. Anche in questo caso si ritiene fondamentale che l'Autorità stabilisca modalità di richiesta chiare e tempi certi e veloci per la risposta da parte delle imprese distributrici.

S.5 Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso? Perché? Si ritengono necessarie altre precisazioni nei casi in cui viene ipotizzato un generale rimando a quanto già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel o alle Regole Tecniche del GSE? Quali e perché?

Con riferimento a quanto riportato al punto 4.42 in merito alla possibilità che un'unica comunità energetica realizzi diverse configurazioni per l'autoconsumo diffuso, si ritiene opportuno specificare che tale previsione riveste la massima importanza al fine di consentire efficacia all'azione delle

comunità energetiche oltre che l'adesione di soggetti, compresi gli enti locali, che possono disporre di punti di connessione sottesi a differenti cabine primarie.

Si ritiene, per tanto, opportuno che l'orientamento espresso dall'Autorità nel suddetto punto 4.42 trovi piena applicazione all'interno del TIAD.

S.6 Si ritiene necessario riportare ulteriori considerazioni in merito all'individuazione del soggetto referente e alle modalità con cui quest'ultimo si interfaccia con il GSE, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo intercorsa? Perché?

Con riferimento alle modalità di individuazione del soggetto referente nelle comunità energetiche, e segnatamente alla possibilità di cui al punto 4.47 ove si propone di concedere alle comunità energetiche di demandare il proprio ruolo di referente a un soggetto terzo mediante esplicito mandato in relazione alla durata e/o alle condizioni di rinnovo, si ritiene che tale possibilità rappresenti un'utile agevolazione puntualizzando che, che in ogni caso, anche nella ipotesi in cui il ruolo venga demandato ad un soggetto terzo, lo stesso dovrà appartenere ad una delle categorie previste dall'art.31 lettere B e C del D. Lgs 199/21. Al riguardo non ci si può esimere dal rilevare che il ruolo ed i compiti affidati al referente, in quanto determinanti nella vita della CER, necessitano che la sua individuazione, al fine di non vanificare lo sforzo del Legislatore inteso al rispetto del principio della parità dei partecipanti alla Comunità, avvenga nel rispetto delle regole e delle limitazioni stabilite per la partecipazione alla CER.

S7. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata su base oraria? Si condivide la proposta semplificata riportata nel caso di sistemi di accumulo? Perché?

Con riferimento ai sistemi di accumulo a servizio delle Comunità Energetiche Rinnovabili, anche al fine di favorire la realizzazione di Comunità che possano supportare servizi di pubblico interesse energivori, quali impianti di pubblica illuminazione o colonnine di ricarica, si reputa opportuno chiarire che il sistema di accumulo possa essere il medesimo per tutti gli impianti appartenenti alla medesima configurazione, a prescindere dalla loro ubicazione, a condizione che siano connessi alla medesima cabina primaria.

S.13 Si ritiene preferibile consentire, per un periodo di tempo limitato, la coesistenza delle due discipline come sopra richiamato, oppure prevedere che il TIAD diventi operativo solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 199/21? Perché?

Con particolare riferimento alla disciplina transitoria nelle more che venga adottato il Decreto Ministeriale di cui all'art.8 del D. Lgs 199/21 si ritiene preferibile la coesistenza delle due discipline: quella di cui alla deliberazione 318/2020/R/111 a cui possono essere sommati gli incentivi previsti dal D.M. 16.09.2020.

A tale riguardo valga considerare che il parziale recepimento da parte del Legislatore della direttiva 2001/2018, nella parte in cui all'art.42 bis del D.L. 162/19 vengono definiti gli strumenti incentivanti in relazione a impianti di produzione fino a 200 Kw, non può costituire una limitazione ad estendere il regime incentivante, per un periodo transitorio, a impianti di produzione fino ad 1 MW.

Ed invero la citata direttiva comunitaria, in quanto sufficientemente dettagliata, è di immediata applicazione negli Stati membri anche a prescindere dal suo recepimento.

E del resto una tale estensione degli incentivi, per un periodo limitato, è coerente con le previsioni di cui all'articolo 8 del D. Lgs 199/21 allorchè il Legislatore ha inteso garantire la tutela degli investimenti avviati.

Roma, lì 09/09/2022

GREEN WOLF S.r.l.